Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e *tour operator*

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*";

VISTO il comma 3-*bis* dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale "*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante "*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei*

trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 182, comma 1, che istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator*, e prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO l'articolo 25, comma 3, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

DECRETA

Articolo 1

(*Riparto del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*)

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione delle risorse del fondo istituito, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro di agenzie di viaggio e *tour operator* a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Articolo 2

(*Beneficiari*)

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le agenzie di viaggio e i *tour operator* che, al momento della presentazione dell'istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.11 e 79.12.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 1;
b) essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
c) avere sede legale in Italia;
d) essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
g) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

Articolo 3

(Presentazione delle domande e assegnazione delle risorse)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Turismo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nel avviso medesimo. Nella domanda i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
b) la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019;
c) i ricavi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
d) l'importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. L'ammontare del contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da1 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
d) cinque per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.

4. Il contributo di cui al comma 3 integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; di conseguenza, la base di calcolo per la determinazione del contributo teorico spettante in base al criterio di cui al comma 3 è individuata al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto ai sensi del citato articolo 25. Il contributo di cui al comma 3 non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

5. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili per le finalità di cui al presente decreto sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la Direzione generale Turismo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.

6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Turismo entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande.

Articolo 4

(*Revoca del contributo e controlli*)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 o i dati relativi al contributo di cui all'articolo 3 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità

delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Articolo 5
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Le risorse di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate alle finalità di cui al presente decreto, sono allocate sui pertinenti capitoli di bilancio del centro di responsabilità 16 – Direzione generale Turismo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 12 agosto 2020

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO
O = MIBACT
C = IT